

Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 379 del 16 agosto 2016.

Definizione della modulistica e delle modalità tecniche specifiche per la presentazione e gestione delle domande di contributo per i danni occorsi alle attività economiche e produttive in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del 5 e 6 marzo 2015.

1. Ambito di applicazione.

Nel presente documento sono definite, nel rispetto delle finalità e dei criteri direttivi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 (di seguito semplicemente: *Delibera*), la modulistica e le modalità tecniche specifiche per la presentazione e gestione delle domande di contributo da parte dei titolari delle attività economiche e produttive che hanno subito danni nel territorio della Regione Molise in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del 5 e 6 marzo 2015, già segnalati con le apposite schede C “*Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive*” utilizzate per la ricognizione dei fabbisogni secondo le procedure di cui all’O.C.D.P.C. n. 280/2018 a seguito degli stessi eventi calamitosi.

2. Soggetti beneficiari dei contributi

Possono beneficiare del contributo le imprese che hanno subito danni causati dagli eventi meteorologici dei giorni 5 e 6 marzo 2015 e possedevano alla data dell’evento calamitoso e possiedono alla data della domanda del beneficio i seguenti requisiti:

- a) esercitano la propria attività economica nel territorio della Regione Molise;
- b) sono iscritte nel registro delle imprese tenuto presso la CCIAA competente per territorio e sono in possesso di partita IVA;
- c) sono iscritte nella relativa gestione previdenziale e assicurativa e in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi;
- d) regolarità fiscale;
- e) rispetto della normativa antimafia.

3. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalità.

I contributi, nel limite dell’importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell’evento calamitoso, sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nel paragrafo 4 e sono finalizzati:

- a) al ripristino strutturale e funzionale dell’immobile nel quale ha sede l’attività;
- b) al ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell’evento calamitoso;
- c) all’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell’evento calamitoso.

4. Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione

4.1. I contributi sono concessi entro i seguenti limiti percentuali, applicati sul minor valore tra quello indicato in scheda C e quello risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 8:

- a) **fino al 50%** del minor valore indicato al precedente punto 4.1., e comunque nel limite massimo di cui al successivo punto 4.4., per il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile nel quale ha sede l’attività danneggiato a seguito dell’evento calamitoso;
- b) **fino all’80%** del minor valore di cui al precedente punto 4.1., e comunque nel limite massimo di cui al successivo punto 4.4., per il ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell’evento calamitoso;

c) **fino all'80%** del minor valore di cui al precedente punto 4.1., e comunque nel limite massimo di cui al successivo punto 4.4., per l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso.

Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino o gli acquisti ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati.

4.2. Relativamente all'immobile nel quale ha sede l'attività, i contributi previsti ai sensi del punto 3.a) sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a:

- a) strutture portanti;
- b) impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
- c) finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, contro soffittature, tramezzature e divisori in generale;
- d) serramenti interni ed esterni.

Tali contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.

Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia.

4.3. Il contributo massimo è concesso entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo.

4.4. Per le prestazioni tecniche connesse con i danni di cui al punto 3.a) (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi, fermi restando i massimali sopra indicati.

5. Esclusioni

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:

- a) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
- b) ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica;
- c) relativamente ai danni di cui al punto 3.a), ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.

6. Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

6.1. I soggetti interessati che hanno già segnalato i danni con l'apposita scheda C, per accedere ai contributi, devono presentare la domanda di cui all'allegato A, a mezzo PEC, posta raccomandata o a mano, alla Regione Molise – IV Dipartimento “Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali”, entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data della deliberazione di Giunta Regionale di approvazione del presente documento, utilizzando la relativa modulistica approvata dalla

Regione allegata al presente documento, scaricabile dal sito internet www.regione.molise.it.

Ai fini della verifica del rispetto del suddetto termine di scadenza farà fede:

- a) per le domande presentate a mezzo PEC: la data di ricezione risultante dal protocollo informatico;
- b) per le domande presentate a mezzo posta raccomandata: la data apposta sulla busta dall'Ufficio postale accettante;
- c) per le domande presentate a mano: la data di acquisizione al protocollo.

6.2. Per i danni di cui al paragrafo 3, la domanda di contributo è presentata dal titolare dell'impresa o dal suo rappresentante legale.

6.3. Qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attività economica, la scheda C sia stata presentata e sottoscritta, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino e questa sia stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della domanda; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'immobile la dichiarazione di rinuncia al contributo.

6.4. Alla domanda di contributo per i danni deve essere allegata la perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 8, da redigersi utilizzando l'allegato modulo. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo.

6.5. Alla domanda di contributo deve essere allegato un apposito modulo, se alla data della sua presentazione siano stati eseguiti i lavori e/o gli acquisti e sia stata sostenuta la relativa spesa.

6.6. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito l'Organismo Istruttore darà comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, l'Organismo Istruttore ne richiederà l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata presentata la domanda, dando, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte dell'Organismo Istruttore tramite raccomandata a/r o tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

6.7. Il Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese del IV Dipartimento (in seguito Organismo istruttore) provvederà, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione del presente documento presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stesso si intende perfezionata con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

7. Immobili in comproprietà e delega a un comproprietario

7.1. Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari.

7.2. In assenza della delega di cui al punto 7.1., il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

8. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico.

8.1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da

corrispondersi per le medesime finalità, a detto indennizzo o aiuto andrà sommato il contributo determinato come previsto dal paragrafo 4, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, determinato secondo i criteri di cui al presente documento.

8.2. Il richiedente il contributo dovrà produrre all'Organismo Istruttore copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.

8.3. La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente punto 8.2., qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere prodotta all'Organismo Istruttore entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione.

8.4. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo comporta la decadenza dal contributo.

8.5. In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del punto 8.2., la domanda per l'accesso al contributo di cui al paragrafo 6 dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti la mancata percezione di rimborsi assicurativi o altri contributi.

9. Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti dall'attività economica

9.1. Alla domanda di contributo deve essere obbligatoriamente allegata una perizia asseverata da redigersi, utilizzando l'apposito modulo allegato, a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio nella quale il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve:

- a) attestare l'esistenza del nesso causale diretto tra i danni subiti dall'impresa e l'evento calamitoso;
- b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività di cui al punto 3.a):
 - b.1.) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
 - b.2.) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui al punto 4.2, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione Molise o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA;
 - b.3.) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera b.2), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
 - b.4.) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera b.2) che in quello di cui alla precedente lettera b.3) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui al punto 4.2, e pertanto non ammissibili a contributo;
 - b.5.) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;
 - b.6.) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;

- c) relativamente ai danni di cui ai punti 3.b) e 3.c), fornire le specifiche informazioni precisate nell'allegato modulo finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzi ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti.

9.2. Alla perizia dovranno anche essere allegate le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività.

10. Trasferimento della proprietà dell'attività economica.

Il soggetto che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la proprietà dell'attività economica decade dal contributo.

11. Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

11.1. L'Organismo Istruttore procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà rese dagli interessati. Dell'esito dei predetti controlli deve essere dato esplicitamente atto unitamente alla trasmissione dell'elenco riepilogativo delle domande accolte previsto dal punto 1.6. dell'allegato 2 alla *Delibera*.

11.2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al punto 11.1 possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita al paragrafo 1 della *Delibera*, l'Organismo Istruttore può stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. In tal caso, la relativa determina è allegata alla trasmissione dell'elenco delle domande accolte previsto al punto 1.6. della *Delibera* e l'esito delle verifiche successive deve essere comunque trasmesso entro 5 giorni dalla scadenza del termine posticipato. In sede di attivazione del finanziamento agevolato ci si atterrà all'eventuale importo del contributo rideterminato ai sensi del presente paragrafo.

12. Termini per l'esecuzione degli interventi

12.1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della *Delibera* del Consiglio dei Ministri, con la quale sono determinati i limiti di importo da autorizzare alla Regione Molise quali massimali dei previsti finanziamenti agevolati prevista dal punto 1.7. della *Delibera*, decorrono i seguenti termini per l'esecuzione degli interventi:

- a) 18 mesi per gli interventi di ripristino dei beni immobili danneggiati;
- b) 12 mesi per gli interventi di ripristino o riacquisto dei beni danneggiati di cui ai punti 3.b) e 3.c).

12.2. I termini di cui al precedente punto 12.1. possono essere prorogati, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del responsabile del procedimento dell'Organismo Istruttore.

12.3. La Regione Molise e il Dipartimento della protezione civile effettuano il monitoraggio delle determinazioni di cui al punto 12.2..

13. Conformità alla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato

14.1 Gli aiuti di Stato previsti dal presente atto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3 e 50 del Reg. (UE) n. 651/2014 e degli articoli 3 e 30 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione europea.

14.2 Ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 e dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014, la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea

mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore.

14.3 Il presente regime di aiuti deve essere attivato nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e i contributi sono concessi ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data.

14.4 Il regime di aiuti entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea ed è pubblicato sul sito internet della Regione Molise www.regione.molise.it, conformemente a quanto disposto dall'art. 9, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 702/2014 e dall'art. 9, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 651/2014.